

IV - PERSONALEa) PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DEMOGRAFICO -

Il Direttore Generale ricorda che con R.D.L. 21 agosto 1937, XV N.1542 sono stati emanati, a favore degli impiegati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, alcuni provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione.-

I benefici previsti dalle norme di detto decreto sono stati già concessi, in quanto applicabili, al personale di questa Amministrazione, fatta eccezione di quello contemplato dall'art.22 del decreto stesso, che stabilisce:

"Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal primo del mese successivo.-

La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate in dipendenza della concessione di cui al precedente comma".-

E' pertanto opportuno estendere tale beneficio anche al personale di ruolo dell'Istituto.-

Per quanto riguarda la decorrenza degli scatti, il Direttore Generale fa notare che, per le norme attualmente vigenti, essi vengono concessi con quattro scadenze (1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre); pertanto, per ragioni di uniformità, riterrebbe opportuno, nell'estendere il suddetto beneficio al personale dell'Istituto, che tali scatti, a differenza di quanto è previsto dal succitato articolo del R.D.L., avessero decorrenza dall'inizio del trimestre nel quale avviene la nascita o di quello immediata-